

**Decreto federale
concernente l'iniziativa popolare
«Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)»**

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale¹;

esaminata l'iniziativa popolare «Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)»,
depositata il 20 marzo 2013²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 2013³,

decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 20 marzo 2013 «Salvate l'oro della Svizzera (Iniziativa sull'oro)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 99a (nuovo) Riserve auree della Banca nazionale svizzera

¹ Le riserve auree della Banca nazionale svizzera non possono essere vendute.

² Esse sono depositate in Svizzera.

³ La Banca nazionale svizzera deve mantenere una parte rilevante dei propri attivi in oro. Questa parte non può scendere sotto il 20 per cento.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

¹ RS 101

² FF 2013 2481

³ FF 2013 8021

Art. 197 n. 9⁴ (nuovo)

9. Disposizione transitoria dell'art. 99a (Riserve auree della Banca nazionale svizzera)

¹ Il capoverso 2 va applicato entro due anni dall'accettazione dell'articolo 99a da parte del Popolo e dei Cantoni.

² Il capoverso 3 va applicato entro cinque anni dall'accettazione dell'articolo 99a da parte del Popolo e dei Cantoni.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

⁴ Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.